

# COMUNE DI TRIVERO

## **REGOLAMENTO TECNICO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI E PERICOLOSI**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 03/03/1995  
Modificato con deliberazione C.C. n. 57 del 30/10/1995  
Modificato con deliberazione C.C. n. 82 del 29/12/1998  
Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 22/02/2000  
Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 27/06/2008*

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 – Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 4 – Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 – Attività di competenza del Comune di Trivero
- Art. 6 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili
- Art. 7 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 8 – Rifiuti urbani
- Art. 9 – Rifiuti speciali
- Art. 10 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 11 – Rifiuti speciali tossico-nocivi

### **TITOLO II**

#### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

- Art. 12 – Definizione della zona di raccolta
- Art. 13 – Conferimento dei rifiuti
- Art. 14 – Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 15 – Modalità di effettuazione dei servizi
- Art. 16 – Trasporto dei rifiuti
- Art. 17 – Trattamento dei rifiuti
- Art. 18 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori

### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

- Art. 19 – Conferimento
- Art. 20 – Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 21 – Raccolta e stoccaggio
- Art. 22 – Smaltimento definitivo
- Art. 22bis – Personale addetto

### **TITOLO IV**

#### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art. 23 – Definizione
- Art. 24 – Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 25 – Contenitori porta rifiuti
- Art. 26 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 27 – Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 28 – Pulizia dei mercati
- Art. 29 – Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 30 – carico e scarico di merci e di materiali
- Art. 31 – Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- Art. 32 – Asporto di scarichi abusivi

- Art. 33 – Sgombero della neve
- Art. 34 – Rifiuti da attività edilizie
- Art. 35 – Aree di sosta per nomadi

**TITOLO V  
DIVIETI- CONTROLLI- SANZIONI**

- Art. 36 – Divieti
- Art. 37 – Controlli
- Art. 38 – Sanzioni

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 39 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 40 – Efficacia del presente regolamento

\*\*\*\*\*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili a pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento
- b) raccolta
- c) spazzamento
- d) stoccaggio provvisorio
- e) cernita
- f) trasporto
- g) trattamento di trasformazione
- h) trattamento finale

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dall'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, e del D.M. Ambiente 28/05/91.

#### Art. 2

#### Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economia e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

In osservanza dei principi generali citati, il cittadino-utente deve ritenersi coinvolto nelle varie operazioni sia osservando le particolari prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel DPR 915/82, sia nel contribuire finanziariamente con il versamento dell'apposita tassa, ai costi di smaltimento dei rifiuti sostenuti dal Comune.

Il Comune provvede ad attuare raccolte differenziate, con il coinvolgimento del cittadino-utente, con le seguenti finalità:

- diminuire il flusso di rifiuti tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

### **Art . 3**

#### **Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento**

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R.13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
  - materiali fecali;
  - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

### **Art. 4**

#### **Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- Urbani
- Speciali
- Speciali tossico nocivi.

### **Art. 5**

#### **Attività di competenza del Comune**

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane nonché i residui dei processi di potabilizzazione di acquedotti (fanghi, materiale filtrante);
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, di esumazione ed estumulazione (frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, plastica e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.);

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione come previsto dall'art.8 DEL d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.

### **Art .6**

#### **Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

**Art. 7**  
**Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

**Art. 8**  
**Rifiuti Urbani**

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (Uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (Uffici, mense, cucine e simili).
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) e precisamente:
  - pile e batterie provenienti da utenze domestiche;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" provenienti da utenze domestiche;
  - medicinali scaduti e/o non utilizzati provenienti da utenze domestiche e studi medici professionali;
  - siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati;

**Art. 9**  
**Rifiuti speciali**

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti nonché i residui dei processi di potabilizzazione di acquedotti (fanghi, materiale filtrante);
- 6) i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, di esumazione ed estumulazione (frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, plastica e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.);

**Art.10**  
**Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani**

Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati provenienti dalle attività e lavorazioni di cui al terzo comma, sub a) - con esclusione dei rifiuti da attività agro-industriali -, d), e), f) e h) dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97 che siano contenuti nei limiti quantitativi di 10Kg. annui per ogni mq.di superficie, ad esclusione dei rifiuti provenienti da lavorazioni artigianali superiori a 1000 Kg. annui, compatibilmente cioè con la possibilità dell'Ente di provvedere alla raccolta e smaltimento in forza del capitolato d'appalto in essere:
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili); i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere smaltiti e gestiti secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-25685 del 19/10/1998;
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane);
  - cassette, pallettes;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palpabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti;
  - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lana di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di gesso e stucco essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e delle plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce e baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dalle estrazioni dei principi attivi;
- b) tali rifiuti prodotti in quantità superiori a quelle individuate, potranno essere assimilati agli urbani tramite convenzione da stipularsi tra il Comune di Trivero e le attività produttive che ne facciano richiesta;
- c) restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2 -primo periodo, del D.lgs.22/97.

**Art. 11**  
**Rifiuti speciali tossico nocivi**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

#### **Art. 12**

##### **Definizione della zona di raccolta (2)**

Ai sensi dell'art.59 del D.Lgs.15/11/1993, n.507 e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i seguenti limiti: (vedi planimetria allegata)

#### **Art. 13**

##### **Conferimento dei rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti dovrà avvenire mediante sacchetti di plastica depositati negli appositi contenitori senza dispersione o spargimento nelle strade o sui marciapiedi.

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocato all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di posizionamento a bordo strada, i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani saranno dotati di serratura apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora gli stessi siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di normativa vigente.

È vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta di spostamento prolungato nel tempo.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
- il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.

#### **Art. 14**

#### **Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero**

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti in cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia.

#### **Raccolta differenziata con contenitori stradali**

La raccolta dei materiali da destinare al recupero avverrà mediante la collocazione, in siti adeguatamente contrassegnati, di contenitori delle seguenti tipologie:

- raccolta differenziata di vetro e alluminio: contenitori del tipo "a campana", di colore verde;
- raccolta differenziata delle pile: contenitori di colore azzurro;
- raccolta differenziata dei medicinali scaduti: contenitori appositi

#### **Raccolta differenziata domiciliare**

- raccolta differenziata della carta: contenitori del tipo "scatole" di colore giallo
- raccolta differenziata della plastica: sacco di plastica di colore giallo

La capacità dei contenitori per la raccolta differenziata dei materiali destinati al recupero, il loro numero e la loro frequenza di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti parametri:

- il quantitativo di materiale da raccogliere;
- il volume specifico apparente dei materiali da raccogliere;
- gli obiettivi di raccolta previsti dalla legge;
- le esigenze igienico sanitarie.

Gli utenti sono tenuti a operare una separazione dei materiali da destinare al recupero, dal flusso dei rifiuti tal quali, ed a conferire detti materiali puliti e privi di contaminazioni negli appositi contenitori descritti nel presente articolo.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

### **Art. 15 Modalità di effettuazione del servizio**

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo presso gli impianti di smaltimento.

Il servizio di raccolta viene effettuato nei seguenti modi:

- a) raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani provenienti in genere da qualsiasi insediamento civile nell'intero ambito comunale con cadenza di 2 volte alla settimana
- b) raccolta domiciliare della carta con periodicità quindicinale nell'intero ambito comunale, con esclusione dei luoghi dislocati in cui verrà attuato il servizio mediante posa di contenitore carta di prossimità;
- c) raccolta domiciliare della plastica con periodicità quindicinale nell'intero ambito comunale, con esclusione dei luoghi dislocati in cui verrà attuato il servizio mediante posa di contenitore di prossimità;
- d) raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata dell'utente con frequenza quindicinale ;
- e) raccolta degli sfalci e del verde su chiamata dell'utente;

### **Art.16 Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la sopposizione a idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura e simili, laboratori di analisi, ambulatori medici, ecc.

### **Art.17 Trattamento dei rifiuti**

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato la cui funzionalità ed il cui rispetto dei parametri normativi vanno verificati dall'Ente Pubblico conferente i rifiuti.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n.915/1882.

### **Art.18 Lavaggio e disinfezione dei contenitori**

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, installati nelle vie e piazze pubbliche, saranno oggetto di lavaggio e disinfezione con la seguente frequenza:

- contenitori per rifiuti solidi indifferenziati: mensile (1/5-30/9) o trimestrale (1/10- 30/4)
- contenitori per la raccolta dei contenitori in plastica, vetro, metalli: semestrale

il servizio sarà effettuato con apposita attrezzatura automatica ad alta pressione e mediante l'utilizzo di idonei prodotti sanificanti.

### **TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

#### **Art.19 Conferimento**

I rifiuti pericolosi di cui al punto 4) dell'art.8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti ed aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

#### **Art.20 Obbligo di conferimento dei detentori**

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nicke/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte delle utenze artigianali, agricole, di servizio e privati che li usano abitualmente.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio il prodotto di cui ai commi 1-2- e 3, del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di **30 giorni** indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

#### **Art. 21 Raccolta e stoccaggio**

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico/fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categorie B.

**Art. 22**  
**Smaltimento definitivo**

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti debitamente autorizzati.

**Art. 22bis**  
**Personale addetto**

Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla L. 5/3/1963 n. 292 e ss.mm. e ii. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4/10/1994 (vaccinazione anti epatite B facoltativa).

## **TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Art. 23 Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade provate comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

### **Art. 24 Raccolta, trattamento e spazzamento**

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani nelle seguenti zone:

TRIVERO:

- a) tratto strada compreso fra il bivio per la Brughiera ed il piazzale della Chiesa di Trivero Matrice (compreso marciapiede a sinistra incrocio strada per Chiesa e comprese Piazza 2 Giugno e Lora);
- b) tratto strada compreso fra il ponte Lora e Casa Mary Zegna
- c) tratto strada compreso fra Gioia e Ponte Guala;
- d) tratto strada compreso fra Municipio e Scuola Media, compresa discesa e piazzali parcheggi;
- e) piazzale antistante Ospedale, da entrata piscina a porticato Ospedale.

PONZONE: a) tratto strada compreso tra il bivio per Cereie e la piazza della Chiesa, lato verso Pray e piazza 25 Aprile comprese.

PRATRIVERO: Pulizia piazzetta Chiesa con svuotamento cestini.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spezzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art.2 del presente regolamento.

### **Art. 25 Contenitori porta rifiuti**

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tale contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi , vetri e simili.

### **Art.26 Pulizia dei fabbricati e delle are scoperte private.**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati

liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art.2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

#### **Art. 27** **Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stesi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

#### **Art. 28** **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti del servizio di raccolta.

Qualora siano previste forme di conferimento separato di alcuni materiali quali carta, cartone ed altri imballaggi, i concessionari ed occupanti i posti di vendita delle aree mercatali sono tenuti a conferire detti materiali con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 29** **Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

#### **Art.30** **Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art.31** **Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti**

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, o di altre aree pubbliche;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazioni di scritte non consentite;

Qualora si presentasse la necessità potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

### **Art. 32** **Asporto di scarichi abusivi**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di suo pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

### **Art. 33** **Sgombero della neve**

In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

### **Art. 34** **Rifiuti da attività edilizie**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

All'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere lavori edili che contemplino la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., il richiedente dovrà comunicare quali forme di rimozione di tali materiali intende mettere in atto, nonché di quali ingombranti di smaltimento intende servirsi.

Al termine dei lavori dovrà comunicare all'Ufficio tecnico l'avvenuto corretto smaltimento presso un impianto autorizzato.

### **Art. 35** **Aree di soste per nomadi**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

## **TITOLO V DIVIETI- CONTROLLI- SANZIONI**

### **Art. 36 Divieti**

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915.
- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento ei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire ne contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt.18 e 19.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) E' vietato, conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campane previste per la raccolta vetro.
- 14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art.16 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n.915.
- 15) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 17) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

### **Art. 37 Controlli**

Ai sensi dell'art.104, comma 2, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dell'art.7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.  
Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

### **Art. 38 Sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano

sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982, si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.39**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, alla deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene/sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

### **Art. 40**

#### **Efficacia del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dall'1/01/1996

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.